

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, MENGOLZI, ARMANI, MATTARELLI, SERVADEI,
AMADEI GIUSEPPE, LAFORGIA, CASTELLUCCI, SABATINI, TAMBRONI**

Presentata il 26 novembre 1965

Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle Imposte dirette

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta vuol risolvere due grossi problemi moderni della nostra agricoltura. Con la modifica dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle I.I.D.D. si dà sistemazione giuridica alla nuova zootecnia, che, per essere condotta con il metodo cosiddetto di poca terra e anche senza terra, ha fatto supporre a molti che non si trattasse di attività agraria, ma di attività industriale o artigianale e persino commerciale. Inoltre a questa nuova zootecnia si vuole dare anche una sistemazione fiscale.

L'opinione che la moderna zootecnia sia attività industriale, è errata.

Questo grave errore è stato ampiamente dimostrato da giuristi, da economisti, da sindacalisti e pure da molti parlamentari. Brevemente possiamo dire che non si deve partire da come si alleva o da quanto si alleva, ma se ciò che viene prodotto è un prodotto agricolo. Altrimenti, per assurdo, si potrebbe arrivare a distinguere il frumento se prodotto e raccolto con i vecchi sistemi da quello invece raccolto con la mietitrebbia; oppure considerare non agricoli i prodotti di serra.

Inoltre gli accordi comunitari sono chiari in questa materia e prevedono inclusi nella agricoltura qualsiasi tipo di allevamento di bestiame bovino, avicolo, ovino, suinicolo,

ecc.; compresi i pesci. E così è già negli altri paesi del M.E.C.

Chi avesse ancora dei dubbi, potrà consultare gli atti del più recente convegno di studi avicoli, quello tenuto a Forlì il 20 settembre 1965, e leggere la relazione che il dottor Zerbi, esperto di zootecnia ed economista pronunciò sull'argomento.

Ma se non ci fossero altre prove, basterà quella che tutti abbiamo sotto i nostri occhi: la gravissima crisi che stanno attraversando i pollicoltori produttori di polli da carne. Chi vorrà andare negli stabilimenti di questi cosiddetti industriali, potrà acquistare direttamente questi cosiddetti prodotti industriali a lire 200 ed anche a lire 150 il chilogrammo mentre nei negozi si debbono acquistare almeno a lire 600. Perciò vorremmo domandare se alla popolazione italiana è mai capitata la fortuna di poter entrare nei calzaturifici o nelle fabbriche di automobili e con la fortuna per ogni cittadino di ritirare sacchi di scarpe ed automobili a prezzi inferiori di due terzi, di tre quarti rispetto a quelli pretesi dai negozianti di scarpe e dai venditori di automobili!

È vero dunque che tanta fortuna non ci capita mai per l'acquisto di un prodotto industriale e neppure per quei prodotti agricoli

che hanno subito un processo di trasformazione industriale quali le paste alimentari, lo zucchero, i vini di marca, i prodotti caseari di marca, ecc.: ma è sovente alla portata di tutti la fortuna di acquistare a prezzi non fallimentari, ma di regalo molti prodotti genuinamente agricoli, quali la frutta quando conviene lasciarla marcire sull'albero, le patate, i pomodori... e le uova, i polli! che se fossero prodotti industriali non varrebbero oggi quei prezzi che sono inferiori di più della metà ai costi di produzione.

Con l'articolo unico che si propone si dà la definizione giusta dell'imprenditore agricolo e della produzione agricola.

Nel primo e nel secondo comma, la proposta di legge non è innovativa. Il primo comma non è modificato salvo che per la omissione dell'inciso « nei limiti della potenzialità del fondo ». Il secondo comma, si rifà, come il primo, all'articolo 2135 del codice civile laddove si recita che « è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse ». Da taluni si volle sostenere che il pollame non doveva essere considerato bestiame, senza però specificare che cosa fossero i polli, una volta esclusi dal concetto di bestiame; eguale discorso vale per chi alleva suini o conigli o pesci d'acqua dolce. Che produttori sono se non produttori agricoli?

Il secondo comma dunque non innova, ma chiarisce invece in maniera che non può essere più controversa, quali sono gli animali che, per la corretta interpretazione dell'articolo 2135 del codice civile, debbono essere inclusi nella accezione di bestiame.

È inclusa nel concetto di allevamento anche l'incubazione, in quanto questa attività è del tutto assimilabile alle coltivazioni in vivaio, in serra, idroponiche e alle semine. Chi mette le uova in un armadio detto incubatoio esercita un'attività del tutto simile a quella di chi mette dei semi a germogliare sotto una coltre di terriccio, in una serra razionalmente condizionata. Il periodo di incubazione e di schiusa è immodificabilmente determinato dalla natura. L'incubatore non può né accelerarlo né ritardarlo. Egli assiste allo svolgimento del ciclo biologico, come lo agricoltore assiste al ciclo biologico del seme che ha messo nella terra. I rischi biologici della semina e dell'incubazione sono i rischi propri dell'agricoltura e dell'imprenditore agricolo e che caratterizzano storicamente l'uno e l'altra.

Nei comma successivi ci sono delle innovazioni rispetto al testo originale dell'articolo 65. Si introduce la personalizzazione dei redditi nella determinazione del reddito agrario e perciò l'obbligo della dichiarazione. Tuttavia questa personalizzazione è limitata all'allevamento del bestiame e compete soltanto ai grandi o grandissimi allevamenti.

L'allevamento intensivo è importante invenzione tecnologica dei nostri tempi; è l'invenzione che sola ci può consentire di fare aumentare il consumo *pro capite* di proteine animali; è l'invenzione miracolo per le popolazioni denutrite e per le economie depresse.

Nel disegno di legge precisiamo che l'imprenditore che alleva fino a 4 unità di allevamento per ettaro, (4 bovini - 8 equini - 8 vitelli - 40 ovini o caprini - 24 suini - 2.000 polli adulti - 4.000 polli da carne - 2.000 conigli, 20.000 trotelle) è esente da imposta. È questa una coraggiosa agevolazione fiscale, che deve essere concessa se davvero vogliamo compiere un'azione propulsiva per lo sviluppo della zootecnia. È una agevolazione che premia quei produttori che potenziano i loro allevamenti. È una agevolazione che va a beneficio dei moltissimi allevatori che hanno occupato con i loro allevamenti terreni poveri e poverissimi di collina e di montagna non altrimenti utilizzabili, contribuendo alla valorizzazione dell'economia collinare e montana.

Del resto oggi, concediamo questa vasta esenzione, perché lo scottante problema annuario delle carni lo domanda; ce lo impone. Domani questa impostazione potrà essere modificata, dopo raggiunto un vero traguardo efficiente di produzione, e portare il carico esente da 4 unità di allevamento a 3 unità di allevamento per ettaro. Oggi però, oltre all'esigenza di incentivare la produzione zootecnica, si pone anche quella di frenare l'esodo dalle campagne, di valorizzare le terre abbandonate. Orbene, il disegno di legge propone un'azione di disincentivazione della tendenza a concentrare gli allevamenti alla periferia delle città e di incentivazione della tendenza a trasportarli invece sulle terre iscritte al catasto per un reddito agrario molto basso. Questo decentramento della zootecnia è certamente possibile se gli allevamenti potranno distendersi su vasti terreni con la garanzia dell'esenzione dall'imposta sul reddito, fino al limite di 4 unità di allevamento per ettaro.

Le grandi imprese costituite su poca terra, e cioè con una densità maggiore di 4 unità di allevamento per ettaro, come pure i grandi incubatoi, dovranno fare la dichiarazione

dei redditi. Si pone per queste imprese la scelta: se mantenersi su poca terra e con forte densità di unità di allevamento per ettaro, oppure se convenga loro occupare le terre di collina abbandonate, per sottrarsi alla dichiarazione dei redditi ed entrare nelle modeste aliquote indicate dalle particelle catastali: pagare per il fondo che occupano e non per l'esercizio ben più importante dell'allevamento installato nel fondo.

Comunque, gli imprenditori agricoli che, superando la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro, sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, beneficeranno della riduzione a metà delle aliquote stabilite per i redditi di categoria *B* e di categoria *C/1*.

Questa riduzione risponde ad un principio di equità. Il reddito degli allevamenti non

è un reddito industriale, bensì un reddito agrario. È difficile e forse impossibile portare il reddito dell'attività agricola al livello dei redditi delle attività industriali, commerciali e terziarie: è una varietà di cui si deve tener conto anche in tema di politica fiscale e perciò la riduzione a metà delle aliquote è giustificata, come è giustificato lo sgravio fiscale per gli allevamenti che non superano la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro.

La proposta può sembrare strana, mentre è coraggiosa, anche se fuori dei soliti schemi fissi e della prassi fermi purtroppo a concetti ormai centenari: bisogna avere lo stesso coraggio che hanno avuto molti allevatori che meritano veramente essere compresi, aiutati, incoraggiati nell'interesse della produzione e dell'alimentazione italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale d'esercizio e del lavoro direttivo impiegati nell'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame, nonché alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che le governa.

È imprenditore agricolo, produttore di reddito agrario a mente dell'articolo 2135 del codice civile, chi esercita le attività su menzionate. L'allevamento del bestiame comprende i bovini, gli equini, i suini, gli ovini, i caprini, i volatili di ogni specie, i conigli, gli animali da pelliccia e da laboratorio, i pesci d'acqua dolce, nonché l'incubazione di uova d'ogni genere.

La determinazione del reddito agrario si effettua:

mediante l'applicazione, alle particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale;

mediante la dichiarazione dei redditi allorché l'allevamento del bestiame supera la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro; i redditi sono in tal caso classificati in categoria *B* e in categoria *C/1* e tassati a norma degli articoli 85-88-89-90 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette e con riduzione a metà delle rispettive aliquote.

Le unità di allevamento sono le seguenti:

un bovino è uguale ad una unità di allevamento;

due equini sono uguali ad una unità di allevamento;

due vitelli sono uguali ad una unità di allevamento;

dieci ovini o caprini sono uguali ad una unità di allevamento;

sei suini sono uguali ad una unità di allevamento;

cinquecento volatili adulti superiori al peso di chilogrammi 1,700 sono uguali ad una unità di allevamento;

mille volatili inferiori al peso di chilogrammi 1,700 sono uguali ad una unità di allevamento;

cinquecento conigli o animali da pelliccia o da laboratorio, sono uguali ad una unità di allevamento;

centomila uova embrionate per i salmoidi (trote in particolare, o cinquantamila avannotti da semina o cinquemila trotelle da porzione) sono uguali ad una unità di allevamento;

la capacità di incubazione di 1.000 uova da cova è uguale ad una unità di allevamento.

Gli imprenditori agricoli che non superano la potenzialità di 4 unità di allevamento per ettaro non debbono fare la dichiarazione dei redditi; i loro allevamenti e incubatoi sono esentati dall'imposta sul reddito oppure si intendono compresi nella determinazione del reddito agrario indicato dalla particella catastale.